

## BibLus-net

Newsletter 586 del 25 ottobre 2018

*In questo numero:*



Certificazione energetica

[Dalle Entrate la nuova guida al risparmio energetico](#)




Sicurezza

[La guida Inail per l'utilizzo delle reti di sicurezza contro le cadute dall'alto](#)



Fisco

[Ecobonus anche per i lavori di sostituzione dei radiatori?](#)




Sicurezza

[Pianificazione e gestione del rumore di cantiere: la nuova norma UNI 11728:2018](#)



Professioni tecniche

[Bando restauratori: ecco come verificare l'esito della domanda](#)



Lavori pubblici

[Codice Appalti: la proposta di modifica della Conferenza delle Regioni e delle Province](#)



Titoli edilizi

[Varianti essenziali e varianti leggere, quando si corre il rischio di opere abusive](#)



Rinnovabili

[Decreto Rinnovabili: le ultime novità dopo le osservazioni presentate dalle associazioni](#)



Fisco

[L'obbligo di fatturazione elettronica è per tutti i titolari di partita Iva? I chiarimenti delle Entrate](#)

Lavori pubblici

[Sbloccati 36 milioni di euro per la progettazione di scuole innovative e poli per](#)



[l'infanzia](#)




Lavori pubblici  
[Dissesto idrogeologico e manutenzione del territorio, in arrivo 50 milioni di euro](#)



Certificazione energetica  
[Impianti di riscaldamento: comfort e risparmio con le 10 regole Enea](#)



Lavori pubblici  
[Dall'Anci le indicazioni operative per l'utilizzo del Documento di gara unico europeo \(DGUE\)](#)



Lavori pubblici  
[Bando Periferie: ripristinati i fondi, passo indietro del Governo](#)



Professioni tecniche  
[Laurea per geometri, ecco i corsi già avviati e quelli previsti per l'a.a. 2019/2020](#)



factus  
[Guida alla fatturazione elettronica](#)



## Dalle Entrate la nuova guida al risparmio energetico



L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata ad ottobre 2018 della guida alle agevolazioni fiscali per risparmio energetico

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida dal titolo: "**Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico**", aggiornata ad **ottobre 2018**.

Tra le principali novità: maggiori informazioni circa i **controlli dell'Enea relativi a domande/documenti** e ulteriori dettagli sulle **auto-dichiarazioni e certificazioni prodotte dal contribuente** o dall'amministratore di condominio.

In attesa della pubblicazione del decreto che stabilirà i requisiti tecnici che dovranno soddisfare gli interventi ammessi ai benefici e i massimali di costo specifici per ogni categoria di intervento, la guida recepisce le nuove regole sui controlli (*vedi il precedente articolo di BibLus-net*) recentemente stabiliti dal Ministero dello Sviluppo Economico e tutte le novità sulle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici in vigore dal 2018.

Di seguito proponiamo una rapida panoramica di quelle più rilevanti messe in evidenza dalla pubblicazione.

## Come cambiano le percentuali di detrazione

Per alcuni interventi la *legge di bilancio 2018* ha ridotto **dal 65 al 50%** la detrazione spettante.

Si tratta, in particolare, dell'acquisto e della posa in opera:

- di finestre, comprensive di infissi
- delle schermature solari
- degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

Per le **caldaie a condensazione**, dal 1° gennaio 2018 si può ancora contare sulla detrazione del 65% solo se rientrano almeno in classe A (prevista dal regolamento Ue n. 811/201) e se dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02). In mancanza di questi sistemi di termoregolazione, la detrazione diminuisce al 50%. L'agevolazione non spetta più, invece, se la caldaia ha un'efficienza media stagionale inferiore alla classe A.

Aumentano, invece, le detrazioni **del 70 e del 75% per gli interventi sulle parti comuni realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3** e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico. Da quest'anno, si beneficia di una detrazione **dell'80%** se i lavori effettuati comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore, **dell'85%** con la riduzione di due o più classi di rischio sismico. In questi casi, il limite massimo di spesa consentito è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.

## I nuovi interventi agevolati

Previste nuove tipologie di lavori per i quali nel 2018 si può richiedere la detrazione del 65%:

- l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) in sostituzione di impianti esistenti, a condizione che l'intervento determini un risparmio di energia primaria, così come definito nell'allegato III del decreto Mise 4 agosto 2011, pari almeno al 20%
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione
- l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione

## La cessione del credito

La novità più rilevante è rappresentata dalla possibilità di **cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante anche per gli interventi di riqualificazione energetica** realizzati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli sulle parti comuni di edifici condominiali, come previsto fino all'anno scorso.

Indipendentemente dall'immobile su cui si eseguono i lavori, quindi, i cosiddetti "incapienti" (cioè i contribuenti che nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella "no tax area") possono cedere il credito sia ai fornitori sia ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Gli altri contribuenti possono cederlo solo a fornitori o altri soggetti privati, non a banche e intermediari finanziari.

Sul tema della cessione del credito sono arrivate importanti precisazioni con la circolare *n. 11/E del 18 maggio 2018*. In essa, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la possibilità di



- Scale portatili
- Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto
- Sistemi di protezione individuale dalle cadute
- Trabattelli

## Reti di sicurezza

Le reti di sicurezza sono **dispositivi di protezione collettiva**, DPC, utilizzati per favorire la prevenzione agli infortuni correlati al rischio di **cadute dall'alto** del lavoratore o delle cose nei cantieri.

I dispositivi sono costituiti da reti e da intelaiature di sostegno, sostenute da una fune di bordo e da altri elementi di supporto o da una combinazione di questi: è la struttura a rete che permette al lavoratore di ricevere meno sollecitazioni dannose, a causa delle notevoli deformazioni plastiche a cui è assoggettata la rete in caso di caduta, rispetto ad altri sistemi.

## Vantaggi

L'adozione delle reti comporta i seguenti vantaggi:

- la facilità di posa
- le ridotte azioni sul corpo che il lavoratore subisce in caso di caduta
- un'ampia mobilità del lavoratore, al di sopra dell'area protetta, per tutte le fasi dell'attività

Tuttavia, non trovano un ampio utilizzo nei cantieri temporanei o mobili del nostro Paese, forse per motivi di tipo culturale o perché sensibili all'invecchiamento (deterioramento delle prestazioni) dovuto ai raggi UV.

## Riferimenti normativi

Le reti di protezione non sono esplicitamente previste nel dlgs 81/2008, sebbene per le reti si può fare riferimento all'art. 122 (Ponteggi ed opere provvisorie) del Testo Unico che recita:

*nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisorie o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose...la rete di sicurezza è senza dubbio una precauzione atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose.*

## Destinazione d'uso

Le reti di sicurezza sono DPC che normalmente vengono utilizzate nelle lavorazioni in cui esiste il **rischio di caduta dall'alto**, ossia nei lavori in quota (attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore ai 2 m rispetto a un piano stabile).

## Classificazione secondo la UNI EN 1263-1: 2015

Le reti di sicurezza sono classificate secondo la UNI EN 1263-1: 2015 in base a due parametri:

- **per classi** (A1, A2, B1, B2), che definiscono le dimensioni della maglia e la resistenza della rete
- **per sistemi** (S, T, U e V), che indicano la tipologia del supporto della rete e la diversa modalità d'impiego

## La marcatura

Le reti di sicurezza per essere conformi alla **UNI EN 1263-1** devono riportare le seguenti indicazioni:

- denominazione
- norma di riferimento
- sistema
- classe
- tipologia e dimensioni (in mm) della maglia
- dimensioni (in m) della rete
- modalità di controllo della produzione

## Indicazioni essenziali per la scelta, il montaggio, l'uso e lo smontaggio

In riferimento alla **scelta**, l'Inail precisa che le reti da adottare in una specifica lavorazione dipendono dai rischi da eliminare e/o ridurre, preventivamente individuati nell'attività di valutazione dei rischi.

Inoltre, per la scelta e il posizionamento delle reti è necessario valutare:

- l'altezza di caduta (He , Hi, Hr)
- la profondità di raccolta (b)
- l'inclinazione del piano di lavoro (maggiore o minore di 20°)
- la presenza di ostacoli che intralcino la trattenuta della rete

Prima del **montaggio** delle reti di sicurezza è necessario verificare:

- l'idoneità della struttura di ancoraggio (tipologia del materiale base, dimensioni, spessore)
- le condizioni della superficie di lavoro (presenza di ghiaccio, scivolosità)
- la presenza di vento
- le condizioni atmosferiche
- l'applicabilità della procedura o delle istruzioni di montaggio
- l'idoneità dei dispositivi di ancoraggio (meccanici, chimici) per l'uso previsto
- l'idoneità del Sistema (S, T, U, V) e della Classe (A1, A2, B1, B2) per l'uso previsto
- l'integrità di tutti i componenti della rete di sicurezza (materiali e saldature, assenza di corrosione, deformazioni o ammaccature, tagli, lacerazioni, abrasioni, deterioramento)

Per l'**uso** della rete di sicurezza è necessario attenersi alle indicazioni del fabbricante; si consiglia, inoltre, di posizionarle il più possibile vicino al piano di lavoro.

Prima dello **smontaggio** della rete di sicurezza è necessario verificare:

- le condizioni della superficie di lavoro (presenza di ghiaccio, scivolosità)
- la presenza di vento
- le condizioni atmosferiche (vento, pioggia ecc.)
- l'applicabilità della procedura o delle istruzioni di smontaggio

Dopo lo **smontaggio**, invece:

- l'integrità di tutti i componenti
- l'assenza di corrosione
- l'assenza di danni ai materiali e alle saldature
- l'assenza di deformazioni o ammaccature
- l'assenza di tagli, lacerazioni e abrasioni
- il deterioramento
- lo stato tensionale

Circa la **manutenzione** della rete di sicurezza, l'Inail precisa che deve essere svolta da parte di personale qualificato.

Per i **componenti metallici** è prevista:


- la verifica dello stato superficiale
- la verifica dell'usura
- la verifica dei danni dovuti alla corrosione
- la verifica dello stato delle saldature
- la verifica dello stato di viti, perni e bulloni
- il serraggio dei bulloni
- la verifica del periodo di servizio

Per i **componenti in tessuto**, invece:

- la verifica sulla presenza di tagli
- la verifica sulla presenza di abrasioni
- la verifica dell'usura
- la verifica dei danni dovuti al calore e a sostanze aggressive (acidi, solventi)
- la verifica del deterioramento dovuto ai raggi del sole
- la verifica dello stato tensionale
- la verifica della modifica del colore
- la verifica del periodo di servizio

In chiusura, le FAQ ed i riferimenti nel dlgs 81/2008.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Ecobonus anche per i lavori di sostituzione dei radiatori?



La risposta dell'Enea è negativa: per poter usufruire dell'ecobonus l'intervento deve riguardare necessariamente anche la sostituzione della caldaia

*È possibile usufruire dell'ecobonus se si sostituiscono solo i radiatori di un impianto di climatizzazione?*

Al quesito avanzato da un contribuente risponde l'Enea con una nota, dopo aver consultato il MISE.

Sebbene nel testo dell'ecobonus manca una specifica definizione del termine "**sostituzione parziale**" dell'impianto, l'Enea ha chiarito che per poter usufruire degli incentivi, diversi a seconda del tipo di impianto, l'intervento deve necessariamente **comportare la sostituzione del generatore di calore**. L'intervento può comprendere anche opere (di sostituzione o modifica) sulla rete di distribuzione, sui corpi di emissione e di controllo dell'intero impianto.

In definitiva, per poter usufruire dell'ecobonus anche in caso di sostituzione dei radiatori (o qualsiasi corpo di emissione o distribuzione, ad esempio i pavimenti radianti) è necessario che i lavori **vengano realizzati contestualmente alla sostituzione dell'impianto di produzione**, ossia la caldaia.











“**Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori**” dell’elenco degli acquisti oltre il milione di euro previsti dal programma biennale di ogni singola amministrazione. Infatti, tale adempimento si configura come oneroso e sostanzialmente inutile.

- **Art.23 – Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi**

**Al comma 2** la proposta emendativa è volta a semplificare le procedure di affidamento della progettazione a professionalità esterne, riducendo i tempi di preparazione delle offerte e di selezione.

**Al comma 3** la prima modifica si rende necessaria per coordinare l’intervento regolatorio con la previsione di cui al successivo comma 3 bis del medesimo articolo, nonché per individuare i soggetti istituzionali coinvolti nel procedimento decisionale. La seconda proposta emendativa, invece, è volta a chiarire la formulazione della norma. Infatti, per come attualmente enunciata, per qualsiasi tipo di opera – sia che si tratti della rotonda stradale che di una nuova autostrada sono previsti gli stessi adempimenti nei tre livelli progettuali. Al comma 3 bis la proposta mira ad estendere la progettazione semplificata anche alle manutenzioni straordinarie.

- **Art.26 – Verifica preventiva della progettazione**

**Al comma 1** l’attuale formulazione del comma in esame non esplicita in modo chiaro quale livello di progettazione debba essere oggetto di verifica da parte della stazione appaltante. L’emendamento ha l’obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni, prevedendo per gli appalti di lavori solo il progetto posto a base di gara debba essere verificato dalla Stazione appaltante.

**Al comma 5 bis** è stato rilevato un vuoto legislativo con particolare riferimento alla polizza assicurativa necessaria allo svolgimento della predetta attività.

- **Art.29 – Principi in materia di trasparenza**

**Al comma 1** l’applicazione dell’articolo in commento ha aumentato il carico degli oneri delle S.A, provocando un rallentando delle procedure. Al contempo, i benefici di maggiore trasparenza e pubblicità sono talmente elevati che le esigenze di celerità, speditezza e semplificazione devono necessariamente essere contemperati con l’applicazione dei predetti principi.

**Al comma 2** la proposta emendativa è volta a semplificare l’attività in ordine agli adempimenti informativi e di trasparenza di cui al comma 2 dell’art. 29, mantenendo la previsione di una piattaforma nazionale unica di riferimento.

- **Art. 31 – Responsabile Unico Del Procedimento – RUP**

L’attuazione della disposizione di cui al presente comma, soprattutto in merito ai requisiti richiesti per il RUP, appare di difficile applicazione soprattutto nelle piccole amministrazioni. Pertanto, è opportuno prevedere un’apposita norma contenente i requisiti minimi del RUP e valutare la possibilità di eliminare “l’obbligatorietà” dell’ufficio.

- **Art. 32 – Fasi delle procedure di affidamento**

Introdurre al comma 7 l’emendamento proposto, consente alle S.A. di procedere alla stipula del contratto anche quando, pur avendo tempestivamente avviato le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale, non siano state acquisite le necessarie certificazioni nel termine di 30 giorni dall’inoltro delle richieste alle competenti autorità.

- **Art. 36 – Contratti sotto soglia**

**Al comma 6** per valorizzare le esigenze sociali, in ottemperanza ai principi di economicità dell’appalto, semplificazione e implementazione dell’accesso delle micro, piccole e medie imprese, appare necessario introdurre un comma 6 ter finalizzato a incentivare gli aspetti

della territorialità e della filiera corta, per risolvere la problematica fortemente sentita, dalle stazioni appaltanti, da un lato, e dagli operatori economici, dall'altro.

**Al comma 9** l'integrazione normativa proposta è volta a precisare la disciplina della pubblicazione degli avvisi, sia con riferimento ai lavori di importo inferiore a un milione di euro e sia ai servizi e forniture sotto soglia affidati con le procedure diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), b), e c).

- **Art. 37 – Aggregazione centralizzazione delle committenze**

Al fine di non pregiudicare l'attività di aggregazione e centralizzazione della spesa svolta da Consip e dai soggetti aggregatori attraverso la messa a disposizione di strumenti di acquisto come definiti dall'art. 3 lett. cccc) ed implementare le politiche di riduzione della spesa.

- **Art. 38 – Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza**

**Al comma 1** è necessario eliminare al primo comma il riferimento ai soggetti aggregatori regionali, per consentire a tutti i soggetti aggregatori previsti nell'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, di poter ottenere la qualificazione di diritto.

**Al comma 3** è necessario prevedere che il sistema di qualificazione debba avere ad oggetto il complesso delle attività oppure le singole fasi della procedura di acquisizione di lavori beni e servizi. Tale modifica consente così di superare il problema della qualificazione unitaria e permette alla SA di qualificarsi anche per singole fasi.

- **Art. 47 – Consorzi stabili**

Si osserva che nei consorzi stabili per servizi e forniture non è necessaria – in caso di utilizzo in avvalimento dei requisiti di un consorzio non esecutore – la presentazione del contratto di avvalimento di cui all'art. 89. Il contratto di consorzio, nei servizi e forniture, già unisce i consorziati. La richiesta del contratto di avvalimento, in tal caso, comporta un mero aggravio della procedura, sia per la Stazione Appaltante che per l'operatore economico.

- **Art. 50 – Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi**

La modifica è tesa a specificare che nei casi di "cambio appalto" le clausole sociali trovano applicazione al personale già impiegato nell'appalto.

- **Art. 51 – Suddivisione in lotti**

Con l'emendamento proposto si intende contemperare due contrapposti obiettivi: da un lato, quello di garantire la partecipazione delle MPMI alle gare, con conseguente suddivisione in lotti di importo limitato, e, dall'altro, quello di garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa attraverso la centralizzazione e l'aggregazione delle gare.

- **Art. 59 – Appalto integrato**

In ordine all'art. 59, dal dibattito in corso, emerge che l'utilizzo dell'appalto integrato potrebbe contribuire a ridurre i tempi di realizzazione delle opere pubbliche. Si ritiene che sia necessario temperare l'utilizzo dello strumento per salvaguardare la qualità del lavoro ed evitare fenomeni distorsivi e aumento della spesa pubblica.

- **Art. 73 – Pubblicazione a livello nazionale**

La modifica di eliminare il ricorso alla pubblicazione anche sui quotidiani maggiormente rappresentativi comporta oltre ad una semplificazione dell'attività della SA anche un evidente risparmio di risorse pubbliche.

- **Art. 77 – Commissione giudicatrice**

E' necessario rimodulare le modalità di individuazione dei membri delle commissioni al fine di non rallentare lo svolgimento delle procedure di gara ed assicurare lo svolgimento delle stesse.

- **Art. 80 – Motivi di esclusione**

Al fine di semplificare i controlli e nell'ottica di una maggiore aderenza della norma in esame con la Direttiva Comunitaria 2014/24 UE è necessario chiarire quali soggetti sono sottoposti a controllo da parte della SA e precisare che per socio di maggioranza sottoposto a controllo si intende la persona fisica.

- **Art. 83 – Soccorso istruttorio**

Si propone di estendere l'istituto del soccorso istruttorio anche alla mancata indicazione del costo della manodopera e degli oneri aziendali.

- **Art. 84 – Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici**

L'inserimento dell'inciso richiesto assolve alla necessità di chiarezza normativa in materia di qualificazione di appalti di "lavori pubblici" di importo pari o superiore ad € 150.000,00.

- **Art. 94 – Principi generali in materia di selezione**

Per semplificare le procedure di selezione del contraente, specialmente quelle gestite con strumenti telematici, appare necessario introdurre un comma 2 bis che preveda la possibilità per la SA di esaminare le offerte economiche prima di effettuare la verifica dei requisiti di cui all'art. 80.

- **Art. 95 – Criteri di aggiudicazione**

Si propone di elevare l'importo per l'utilizzazione del criterio del solo prezzo, al fine di semplificare e ridurre i tempi di affidamento a fronte dell'obbligo per la stazione appaltante di porre a base di gara la progettazione esecutiva. Con tale emendamento si supera anche la problematica interpretativa verificatasi nel caso di svolgimento delle procedure ordinarie.

- **Art. 97 – Offerte anormalmente basse**

In merito al comma 2 dell'art. 97 dlgs 50/2016, oggetto di esame, appare opportuno definire dettagliatamente le modalità di calcolo sviluppate per la determinazione della soglia di anomalia, uniformando le stesse all'interpretazione resa dal Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria con sentenza n.13 del 30/08/2018, al fine di dirimere le innumerevoli controversie insorte ed insorgende.

- **Art. 101 – Soggetti delle stazioni appaltanti**

In merito al comma in esame appare opportuno procedere ad una semplificazione normativa al fine di evitare possibili conflitti di competenza e di funzione tra il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. In particolare, non risulta conforme alla normativa di settore riconoscere al direttore operativo, sottoposto del direttore lavori, la qualifica di coordinatore per l'esecuzione dei lavori qualora il direttore dei lavori non sia in possesso dei requisiti previsti dalla "normativa vigente".

- **Art. 103 – Garanzie definitive**

Al comma 11 appare necessario riformulare la disposizione per precisare che in caso di affidamento diretto, la facoltà di non richiedere la costituzione della cauzione definitiva non è subordinata ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione considerato che nella fattispecie il prezzo è concordato mediante trattativa diretta

- **Art. 105 – Subappalto**

Si assiste ad un uso distorto del subappalto soprattutto nel settore dei lavori pubblici, in quanto viene aggirato il limite al suddetto istituto mediante l'utilizzo di altre pratiche elusive quali quelle del distacco della manodopera. Anche per tale motivo ed in un'ottica di maggiore trasparenza e controllo della fase esecutiva dell'appalto è utile riformulare e rideterminare la

nozione di subappalto e distinguerla nettamente da quella del subcontratto che deve essere limitata.

- **Art 106 – Modifiche di contratti durante il periodo di efficacia**

Si ritiene necessario disciplinare le modalità per la definizione delle modifiche sia per l'ipotesi delle varianti in corso di contratto di cui all'art. 106 comma 1 lett. c), sia per le ipotesi di modifiche previste dall'art. 106 comma 2, prevedendo una disciplina che ricalca la precedente contenuta nel DPR 207/2010.

- **Art 113 – Incentivi alle funzioni tecniche**

Ai fini dell'applicazione dell'istituto si propone una integrazione delle funzioni incentivabili e una migliore indicazione delle stesse.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Varianti essenziali e varianti leggere, quando si corre il rischio di opere abusive



La Cassazione definisce le varianti leggere ed essenziali ed i relativi titoli edilizi necessari. Viene inoltre delineato il campo di applicazione della cessione di cubature

Con la **sentenza n. 34138/2018** la Corte di Cassazione chiarisce le differenze tra “varianti leggere” e “varianti essenziali”, evidenziando quali sono i titoli abilitativi necessari per ciascuna di esse e quando si corre il rischio di **opere abusive**. Viene, inoltre, delineato l'ambito di applicazione della cessione di cubature tra due particelle.

### I fatti in breve

Il Tribunale di Lecce nel 2016 dichiarava colpevoli:

- i proprietari/committenti
- il progettista/direttore dei lavori
- il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune

per aver realizzato due unità immobiliari in area agricola (il primo adibito a civile abitazione e costituito da tre livelli ed il secondo costituito da un unico vano a doppia volta), in **assenza di idoneo titolo abilitativo**, dovendosi ritenere il permesso di costruire e la successiva variante rilasciati in assoluto contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti.

I titoli abilitativi riguardavano inoltre un “accorpamento” realizzato in assenza dei necessari presupposti, poiché interessante particelle non contigue o significativamente vicine ed essendo comunque realizzati in totale difformità dai permessi poiché rappresentativi di

immobili con destinazione residenziale. Era accertata, in aggiunta, la realizzazione di un ulteriore fabbricato della superficie di 42 m2 non previsto in progetto.

Gli imputati venivano condannati ciascuno alla pena di mesi nove di arresto ed euro 35.000,00 di ammenda; ulteriori condanne di interdizione venivano inflitte al RUP ed al tecnico (rispettivamente condanna di interdizione dai pubblici uffici e dalla professione di geometra); veniva, inoltre, accertata la falsità del permesso di costruire e del permesso in variante.

Con sentenza del 2017 la Corte di appello di Lecce, in riforma della predetta sentenza del Tribunale di Lecce, riduceva la pena inflitte agli imputati a sei mesi di arresto ed euro 20.000,00 di ammenda ciascuno.

Avverso tale sentenza tutti gli imputati proponevano ricorso in Cassazione, argomentando principalmente che le difformità contestate costituivano opere in variante rispetto ai permessi di costruire.

## Cessione di Cubatura

La Cassazione precisa prima di tutto la definizione di “**cessione di cubatura**”, prevista dal 5 comma 3 del dl n. 70/2011:

*è un istituto di fonte negoziale, la cui legittimità è stata ripetutamente avallata in sede giurisprudenziale (per tutte si richiama Consiglio di Stato, Sezione V, 28 giugno 2000, n. 3636), in forza del quale è consentita, a prescindere dalla comune titolarità dei due terreni, la “**cessione**” della cubatura edificabile propria di un fondo in favore di altro fondo, cosicché, invariata la cubatura complessiva risultante, il fondo cessionario sarà caratterizzato da un indice di edificabilità superiore a quello originariamente goduto*

Viene precisato che tale meccanismo, onde evitare la facile elusione dei vincoli posti alla realizzazione di manufatti edili in funzione della corretta gestione del territorio, è soggetto a determinate condizioni delle quali le principali sono costituite:

- dall'essere i terreni in questione se non precisa mente contermini, quanto meno dotati del requisito della **reciproca prossimità**
- dall'essere i medesimi caratterizzati sia dalla **omogeneità urbanistica**, avere cioè tutti la stessa destinazione e lo stesso indice di fabbricabilità originario

Si è rimarcato che si potrebbe verificare, laddove si ritenesse legittima la cessione di cubature fra terreni fra loro distanti, la realizzazione di una situazione di “**affollamento edilizio**” in determinate zone (quelle ove sono ubicati i fondi cessionari) e di carenza in altre (ove sono situate i terreni cedenti), con evidente pregiudizio per l'attuazione dei complessivi criteri di programmazione edilizia contenuti negli strumenti urbanistici, pregiudizio ancora più evidente se fosse consentita la “cessione di cubatura” fra terreni aventi diversa destinazione urbanistica ovvero diverso indice di edificabilità.

Nel caso esaminato era rilevata la **illegittimità della cessione di cubatura** fra terreni caratterizzati da indici di fabbricabilità fra loro diversi e l'abusività dell'utilizzo di tale strumento negoziale in quanto grossolanamente volto alla elusione dei principi e delle regole in materia di pianificazione edilizia, abusività ritenuta poi ridondante in senso negativo sulla legittimità dei permessi a costruire rilasciati.

## Varianti: in corso d'opera, leggere, sostanziali

La Cassazione ricorda che secondo la consolidata giurisprudenza la nozione di “**variante**” deve ricollegarsi a **modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza**



**rispetto all'originario progetto** e che gli elementi da prendere in considerazione, al fine di discriminare un nuovo permesso di costruire dalla variante ad altro preesistente, riguardano:

- la superficie coperta
- il perimetro
- la volumetria
- le distanze dalle proprietà viciniore
- le caratteristiche funzionali e strutturali, interne ed esterne, del fabbricato

Il nuovo provvedimento (da rilasciarsi con il medesimo procedimento previsto per il rilascio del permesso di costruire) **rimane in posizione di sostanziale collegamento con quello originario** con un rapporto di complementarietà e di accessorietà.

Viene affermato che costituisce **“variante essenziale”** ogni variante incompatibile con il disegno globale ispiratore del progetto edificatorio originario, sia sotto l'aspetto qualitativo che sotto l'aspetto quantitativo.

La definizione è quella contenuta dal *DPR n. 380 del 2001*, art. 32. che chiarisce che tale variante essenziale si ha quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:

- a. mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli Standards previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444
- b. aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio, da valutare in relazione al progetto approvato
- c. modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza
- d. mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito
- e. violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali

Ne deriva che sono considerate **“varianti leggere o minori in corso d'opera”** come previsto dal DPR n. 380/2001, art. 22, comma 2, e quindi sottoposte a SCIA, le varianti a permessi di costruire che:

- non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie
- non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia
- non alterano la sagoma dell'edificio
- non violano le prescrizioni eventualmente contenute nel permesso di costruire

Nella fattispecie in esame, le difformità riscontrate non potevano rientrare nella previsione del DPR n. 380/2001, art. 22, comma 2., avendo avuto incidenza sulla destinazione d'uso della parte di immobile interessata e comportato la realizzazione di un ulteriore fabbricato non previsto in progetto e totalmente difforme, per caratteristiche costruttive, forme e dimensione e per collocazione plano volumetrica, rispetto a quello assentito, quindi **variazioni essenziali necessitanti di nuovo permesso di costruire** con conseguente integrazione del reato di esecuzione dei lavori in totale difformità dal permesso di costruire.

I ricorsi sono quindi stati rigettati.

**[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)**



# Decreto Rinnovabili: le ultime novità dopo le osservazioni presentate dalle associazioni



Le modifiche del decreto Rinnovabili: dal mini eolico alla sostituzione di coperture in amianto o eternit col fotovoltaico. Ecco cosa cambia

Continua il lavoro di emanazione del *decreto Rinnovabili*: il Ministero dello Sviluppo Economico ha inviato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare lo schema definitivo del decreto che disciplinerà i nuovi incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico compreso), per il previsto parere di concerto.

## Le modifiche

Il MiSE ha recepito molte delle osservazioni presentate dalle associazioni durante il confronto tenutosi il 25 settembre scorso ed ha apportato, quindi, una serie di modifiche rispetto allo schema iniziale del decreto, in particolare:

- l'**aumento del 10%** della tariffa incentivante prevista per impianti **mini idroelettrici e mini eolici**
- incentivata tutta l'energia prodotta dagli impianti **fotovoltaici realizzati in sostituzione di coperture in amianto o eternit**: non solo quella immessa in rete, ma anche l'energia destinata all' **autoconsumo**. Gli impianti fotovoltaici realizzati al posto delle coperture in amianto avranno diritto, in aggiunta agli incentivi sull'energia elettrica, a un premio pari a 12 €/MWh, erogato con le stesse modalità e tempistiche degli incentivi sull'energia elettrica. L'amianto dovrà essere rimosso e smaltito secondo le modalità indicate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Questo incentivo non potrà essere cumulato con altri bonus per la rimozione dell'amianto.
- la priorità, in Aste e Registri, a **impianti realizzati su discariche, cave e miniere esaurite, o aree di pertinenza di discariche e siti contaminati** per le quali risulta rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica
- l'inserimento di un **ulteriore procedura di asta e registro nel corso del 2021** per aumentare l'arco temporale di vigenza del decreto
- un meccanismo di premialità che riguarda la predisposizione delle **colonnine elettriche**
- l'introduzione di un **criterio di salvaguardia tecnologica** per assicurare la neutralità delle gare, prevedendo l'attivazione di un contingente dedicato in caso di condizioni particolarmente sfavorevoli per determinata tecnologia rispetto alle altre all'interno dello stesso contingente
- la richiesta di **cauzioni a garanzia della concreta realizzazione** dei progetti iscritti al registro, in misura comunque adeguatamente inferiore alle cauzioni previste per le aste
- la possibilità, per impianti idroelettrici ed eolici, di usare **componenti rigenerati** seppur con una aumentata riduzione della tariffa incentivante

Ricevuta l'approvazione formale dai ministeri competenti, il decreto giungerà presso la Conferenza Regioni, poi sul tavolo della Corte dei Conti e per ultimo a Bruxelles per l'ok definitivo.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)





## L'obbligo di fatturazione elettronica è per tutti i titolari di partita Iva? I chiarimenti delle Entrate



L'obbligo riguarda solo chi rientra nel regime ordinario, esclusi i soggetti con regime di vantaggio o forfettario. La guida completa alla fatturazione elettronica

Ancora pochi mesi e l'obbligo di fatturazione elettronica diventerà operativo, precisamente dal **1° gennaio 2019**.

Continuano, tuttavia, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate a seguito dei quesiti posti dai contribuenti. In particolare sulla rivista telematica *FiscoOggi* viene chiesto se:

*I lavoratori autonomi in regime forfettario saranno obbligati all'emissione della fattura elettronica?*

Le Entrate chiariscono che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del *dlgs 127/2015* (il provvedimento che introduce misure volte ad incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi), si ha che:

*i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni*

In pratica, dal 1° gennaio 2019 vi sarà l'obbligo di fatturazione elettronica tra privati per tutte le prestazioni rese da imprese e professionisti; l'unica eccezione prevista è per i soggetti che applicano il **regime di vantaggio** o il **regime forfettario** che potranno continuare ad utilizzare le fatture cartacee, fermo restando che anche tali operatori hanno comunque la facoltà di emettere fatture elettroniche.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la *guida alla fatturazione elettronica* (redatta da BibLus-net), per redigerla in modo corretto.

ecco i contenuti:

- Quadro normativo
- Caratteristiche della fattura elettronica
- Sistema di Interscambio
- Formato della fattura elettronica
- Firma digitale per la fattura elettronica
- Invio delle fatture elettroniche
  - Recapito semplificato
  - Conservazione facilitata
- La soluzione ACCA per la fatturazione elettronica

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)







## Dissesto idrogeologico e manutenzione del territorio, in arrivo 50 milioni di euro



Il Ministero dell'Ambiente ha redatto un nuovo piano per la manutenzione del territorio con l'obiettivo di contrastare il dissesto idrogeologico, 50 milioni di euro già a bilancio

E' stato presentato a Roma lo scorso 16 ottobre 2018 il **programma per la manutenzione del territorio su base triennale del Ministero dell'Ambiente**

*è la prima volta che viene approntato un programma finanziato e definito per la manutenzione del territorio; con interventi contro il dissesto pari a oltre 6 miliardi, circa 1 miliardo a triennio. La difesa del territorio sarà una nostra priorità*

Così il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha commentato l'approvazione in conferenza istituzionale permanente delle Autorità di Bacino distrettuale del primo "Programma stralcio manutenzioni" per interventi a **difesa del territorio**.

Le prime risorse a disposizione ammontano a **50 milioni di euro già a bilancio** del Ministero dell'Ambiente, da utilizzare per interventi strutturali di manutenzione del territorio, come ad esempio:

- interventi di rimboscamento
- recupero naturalistico
- manutenzione delle opere idrauliche e forestali

con particolare attenzione al **reticolo idrografico minore** e al **territorio montano**.

Questi fondi si aggiungono a quelli regionali e vanno inquadrati nell'ambito di una programmazione complessiva di lungo periodo di oltre 6 miliardi destinati a interventi contro il dissesto idrogeologico.

Il ministro Costa ha inoltre spiegato:

*questi primi 50 milioni sono risorse già a bilancio, non da chiedere, e per le quali non occorre attendere alcuna deliberazione da parte del Cipe. E' una prima importante risposta alla richiesta degli enti locali, di poter mantenere il territorio per prevenire il dissesto idrogeologico*

Il "**Programma manutenzione 2018**" deliberato oggi è infatti un primo stralcio di un Programma triennale di interventi, codificato nel Codice Ambientale già dal 2006 e ancor prima nella legge 183/1989 ma rimasto inapplicato, che il Ministero dell'Ambiente ha voluto per la prima volta attuare, correlandolo strettamente ai nuovi **Piani di gestione**.

Si vuole garantire risorse certe attribuite ad interventi già individuati, per mezzo del collaudato strumento dell'Accordo tra Ministero, Regione, Presidenza del Consiglio – Dipartimento Protezione Civile. Quindi la parola passa agli enti locali per le progettazioni puntuali.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Impianti di riscaldamento: comfort e risparmio con le 10 regole Enea



Impianti di riscaldamento, da Enea il decalogo per risparmiare in bolletta ed evitare multe: dalla manutenzione all'applicazione delle valvole termostatiche

Tra il **15 ottobre ed il 1° dicembre** di ogni anno partono le prime accensioni degli impianti centralizzati, in base alle diverse zone climatiche di appartenenza.

In particolare, dal 15 ottobre scorso è già possibile accendere i riscaldamenti nei comuni della zona climatica "E", ossia oltre la metà degli 8.000 dei comuni italiani, ossia in città come Milano, Torino, Bologna, Venezia e zone di montagna con clima più rigido.

Allo scopo di aiutare i consumatori a scaldare le proprie abitazioni in maniera più efficiente, evitando bollette troppo alte ed eventuali sanzioni per non essere in regola con le revisioni di legge, l'Enea ha stilato il decalogo dei consigli utili.

La regola numero uno riguarda la sicurezza, ovvero la **corretta manutenzione degli impianti**, fondamentale per consumare e inquinare meno e per evitare sanzioni. Infatti, un impianto ben regolato e ben mantenuto consuma e inquina meno e chi non effettua la manutenzione prevista dal dpr 74/2013, rischia una multa non inferiore a 500 euro.

### Le 10 regole per gli impianti di riscaldamento


Di seguito ecco le 10 regole da seguire per rendere più efficienti gli impianti di riscaldamento ed essere in regola con la normativa:

1. **Effettuare la manutenzione degli impianti**
2. **Controllare la temperatura degli ambienti**
3. **Attenti alle ore di accensione**
4. **Installare pannelli riflettenti tra muro e termosifone**
5. **Schermare le finestre durante la notte**
6. **Fare il check-up alla propria casa**
7. **Impianti di riscaldamento innovativi**
8. **Evitare ostacoli davanti e sopra i termosifoni**
9. **Installare i cronotermostati**



## 10. Applicare valvole termostatiche

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



# Dall'Anci le indicazioni operative per l'utilizzo del Documento di gara unico europeo (DGUE)



DGUE: secondo l'Anci anche dopo il 18 ottobre le PA possono accettare offerte in buste di carta con dentro Cd o chiavette, se ben motivate

Il 18 ottobre 2018 è entrato in vigore per tutte le stazioni appaltanti il **Documento di gara unico europeo (DGUE) in formato elettronico**, ossia l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici e delle procedure elettroniche nelle gare d'appalto.

In particolare, come previsto dal comma 2 dell'art. 40 del *dlgs n. 50/2016*, a partire da questa data, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici devono svolgersi, salvo alcune eccezioni, **in formato interamente elettronico**.

Al riguardo l'Anci (Associazione nazionale comuni italiani) ha pubblicato la **nota del 19 ottobre 2018**, in cui fa una ricostruzione delle novità scattate il 18 ottobre e fornisce indicazioni operative alle stazioni appaltanti su come adempiere agli obblighi normativi.

Secondo l'interpretazione dell'Anci le PA, anche dopo il 18 ottobre, le Pa possano utilizzare sistemi informatici specifici che si limitino alla ricezione e trasmissione della documentazione e informazioni di gara, senza ricorrere alla gestione integrale della gara su piattaforma informatica. Ed ancora, le PA potranno accettare offerte consegnate in buste e plichi, purché i documenti all'interno siano su supporti informatici tipo cd o chiavette.

Ecco gli argomenti trattati.

### Presentazione delle offerte

In riferimento alla presentazione delle offerte, l'Anci chiarisce le ipotesi in cui le amministrazioni possono ancora ricorrere all'uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici. In particolare, l'art. 52 del Codice stabilisce i casi in cui è possibile derogare, a condizione che le stazioni appaltanti indichino nella relazione unica i motivi per cui l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici sia stato ritenuto necessario.

### Utilizzo di piattaforme telematiche di negoziazione

Per adempiere agli obblighi di comunicazione informatica è possibile utilizzare le piattaforme elettroniche di negoziazione, che garantiscono il rispetto dell'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento; infatti ai sensi del comma 5 dell'art. 52 del Codice si ha che:



*In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.*

Tuttavia, le **piccole stazioni appaltanti**, che non hanno avuto tempo e risorse per creare una propria piattaforma di *e-procurement*, possono delegare la gara ad una Centrale di Committenza o altro soggetto aggregatore di riferimento che abbia costituito la piattaforma *e-procurement*, o convenzionarsi, con piattaforme *e-procurement* che offrono tale servizio sul mercato.

### **Distinzione tra utilizzo di una piattaforma informatica di negoziazione e strumenti di comunicazione digitali**

Secondo l'Anci è necessario distinguere l'utilizzo di una piattaforma informatica di negoziazione dall'obbligo di utilizzo di strumenti di comunicazione digitali.

In base all'art. 37 comma 2 del Codice per tutte le stazioni appaltanti è prevista la possibilità, in caso indisponibilità di strumenti telematici di negoziazione, **di ricorrere agli affidamenti con procedure ordinarie**.

In definitiva, non è necessario ricorrere alla gestione integrale della gara su piattaforma informatica: è possibile utilizzare sistemi informatici specifici che si limitino alla ricezione e trasmissione della documentazione e informazioni di gara.

Questo perché, spiega l'Anci, la direttiva europea 24/2014 da cui discende l'obbligo prevede che, il ricorso obbligatorio a mezzi di comunicazione elettronici.

*non dovrebbe tuttavia obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a effettuare il trattamento elettronico delle offerte, né a procedere alla valutazione elettronica o al trattamento automatizzato.*

### **Altre modalità operative in deroga in materia di digitalizzazione delle procedure**

Altra grande novità riguarda la **gestione delle offerte**: secondo l'Anci anche dopo il 18 ottobre le stazioni appaltanti possono **ancora ricorrere a soluzioni alternative** in assenza di una piattaforma di *e-procurement* (ossia di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione di gara), almeno in attesa della piena implementazione degli strumenti telematici sicuri.

L'art. 52 comma 1, lett. e del Codice, in riferimento alla procedura di presentazione dell'offerta, stabilisce infatti che:

*le amministrazioni possono ancora ricorrere all'uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici (quindi quelli tradizionali) quando ciò si renda necessario, tra l'altro, per assicurare la sicurezza e la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile.*

Pertanto vi è la possibilità di ricorrere a modalità alternative a quelle elettroniche, purché siano le uniche in grado di assicurare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte: **non è ammessa la consegna delle offerte attraverso posta elettronica certificata (PEC)**.

Tra le possibilità, ad esempio, quella di presentare l'offerta ancora in busta chiusa, sigillata e controfirmata ma i documenti all'interno devono essere in formato elettronico, su supporto







La fatturazione elettronica è la nuova modalità di emissione dei documenti fiscali richiamati dall'art. 21 del **DPR n. 633/72** (Decreto IVA).

Dal **1° gennaio 2019** l'obbligo della fattura elettronica si estende anche nel rapporto tra soggetti privati (titolari e non di Partita IVA); la legge 205/2017 (*legge di Bilancio 2018*) ha, infatti, introdotto l'obbligo di emissione e ricezione della **fattura elettronica tra privati**, attraverso il **Sistema di Interscambio** (SdI). Le fatture emesse in forma cartacea infatti non saranno più valide e quindi non potranno più essere emesse.

Il processo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche deve essere effettuato utilizzando il formato (XML) e il Sistema di Interscambio, già in uso per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni.

In questo articolo forniamo una sintesi di tutto quello che c'è da sapere sulla fatturazione elettronica, a partire dal quadro normativo fino a giungere alle soluzioni software.

## Guida alla fatturazione elettronica: il quadro normativo

La **legge 244/2007** ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della PA, stabilendo che la trasmissione delle fatture elettroniche avvenga attraverso il **Sistema di Interscambio** coordinato dall'Agenzia delle Entrate e dalla Sogei quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica.

Dal 6 giugno **2014** è entrato poi in vigore l'**obbligo di fatturazione elettronica** per i fornitori di prestazioni e cessioni di beni nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.

Dal 31 marzo **2015** è diventata obbligatoria la fatturazione elettronica anche per i Comuni e **tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione**: tribunali, scuole, ospedali e più in generale per tutti gli uffici pubblici che dovranno ricevere solo le fatture elettroniche senza più ricorrere alla carta.

Per tutte le Amministrazioni è previsto l'obbligo di:

- non accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea
- non procedere al pagamento, neppure parziale, sino all'invio del documento in forma elettronica
- adeguare le infrastrutture informatiche e le procedure interne, secondo le linee guida individuate con il dm 55/2013
- iscrivere i propri uffici responsabili delle ricezioni all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)
- rilasciare, una volta ottenuta la fattura tramite il Sistema d'Interscambio (coordinato dall'Agenzia delle Entrate), una ricevuta di consegna che certifica la corretta ricezione da parte dell'ente pubblico

Imprese e professionisti che forniscono prestazioni di servizi o cessioni di beni nei confronti delle PA hanno, quindi, i seguenti obblighi:

- gestire il proprio ciclo di fatturazione nelle fasi di emissione e trasmissione esclusivamente in modalità elettronica
- archiviare e conservare le relative fatture in modalità elettronica

Dal **2017** il Sistema di Interscambio (SdI) è stato messo a disposizione anche degli operatori economici privati.

La legge di Bilancio **2018** ha esteso l'**obbligo di fatturazione elettronica per tutti i rapporti commerciali**:

- **Fatturazione elettronica B2B** – verso soggetti titolari di partita IVA (imprese e professionisti)
- **Fatturazione elettronica B2C** – verso i consumatori finali.

Dal 1° luglio 2018 l'obbligo di fatturazione elettronica (fattura B2B) è anticipato per le prestazioni rese tra imprese e professionisti in qualità di subappaltatori in contratti di appalto di lavoro, servizi o forniture stipulati con una PA.

Con il **provvedimento 89757/2018**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito poi le **regole tecniche per la predisposizione e la trasmissione della fattura elettronica tra privati**.

Dal **1° gennaio 2019** vi sarà l'**obbligo di fatturazione elettronica tra privati** per tutte le prestazioni rese da imprese e professionisti; l'unica eccezione prevista è per i soggetti che applicano il **regime di vantaggio** o il **regime forfettario** e quelli del settore agricolo che potranno continuare ad utilizzare le fatture cartacee.

## Caratteristiche della fattura elettronica

La fattura elettronica deve soddisfare specifici requisiti: innanzitutto deve essere in formato **.XML – extensible markup language** -, l'unico accettato dal Sistema di Interscambio.

Nel caso emissione nei confronti di privati con partita IVA deve riportare l'indirizzo telematico del destinatario, ossia:

- **codice destinatario**, oppure
- **PEC** nel caso di fattura emessa nei confronti di privati con partita IVA.

In caso di fattura verso una Pubblica Amministrazione, inoltre, deve:

- ricevere la **firma elettronica** di chi emette la fattura, al fine di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto
- contenere un **codice identificativo univoco** assegnato a ciascun ufficio dall'Indice delle PA
- avere un codice **CIG** (Codice Identificativo di Gara) nei casi di obbligo di tranciabilità di cui alla legge 136/2010
- avere un codice **CUP** (il Codice Unico di Progetto) in caso di fatture relative ad opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della Legge 3/2003.

## Sistema di Interscambio

La trasmissione della fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione (FatturaPA) o verso i privati (fattura B2B e B2C) deve essere effettuata esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Il Sistema di Interscambio (SdI) è deputato a:

- ricevere la fattura elettronica
- controllare la conformità della fattura alle specifiche tecniche
- inoltrare la fattura al destinatario


In definitiva, tutte le fatture devono passare attraverso il sistema di interscambio, altrimenti non sono valide; in particolare, la fattura elettronica è trasmessa al S.d.I. dal cedente/prestatore o da un soggetto terzo incaricato anche diverso dagli intermediari di cui all'art. 3, comma 3 del dpr 322/1998 (commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.).

## Formato della fattura elettronica



Il formato della fattura elettronica è l'XML (*eXtensible Markup Language*) è strutturato secondo le indicazioni del SdI e ha contenuto informativo distinto in elementi:

- obbligatori ai fini fiscali, in quanto rilevanti secondo la normativa tributaria vigente
- obbligatori ai fini di trasmissione, indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio
- facoltativi per l'integrazione del documento per esigenze informative concordate tra gli operatori economici e le amministrazioni pubbliche



## Firma digitale per la fattura elettronica

Nel caso di fatturazione nei confronti della PA, ad ogni file trasmesso al Sistema di Interscambio deve essere applicata la firma digitale (fattura PA) dal soggetto che emette la



fattura, tramite un certificato di firma qualificata.

La firma digitale soddisfa tre esigenze:

- autenticità: il destinatario può verificare l'identità del mittente
- non ripudio: il mittente non può disconoscere un documento da lui firmato
- integrità: il destinatario non può inventarsi o modificare un documento firmato

Per dotarsi di un certificato di firma qualificata è necessario rivolgersi a uno dei certificatori (pubblici o privati) presenti nell'apposito elenco pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

## Invio delle fatture elettroniche

Le fatture potranno essere trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) via PEC o attraverso procedure *web service*/FTP.

L'utilizzo del canale PEC è la modalità più semplice per inviare la propria fattura perché non presuppone alcun tipo di accreditamento preventivo presso il Sistema di Interscambio.

I passaggi da seguire sono:

1. predisporre la fattura elettronica (creare il file XML secondo il contenuto informativo previsto dal SdI)
2. firmare digitalmente la fattura elettronica (fattura PA)
3. controllare la conformità al tracciato telematico
4. inviare la fattura elettronica al SdI

Entro 5 giorni, in caso di superamento dei controlli minimi su alcuni dati obbligatori della fattura, sarà recapitata una "ricevuta di consegna" del file della fattura elettronica al soggetto che lo ha inviato e la fattura si considererà emessa.

Il singolo file (o archivio compresso) da trasmettere tramite PEC costituisce l'allegato del messaggio di posta. Un unico messaggio può contenere diversi file allegati. Il messaggio con relativi allegati non deve superare la dimensione di 30 MB, valore che costituisce il limite massimo entro il quale il gestore è tenuto a garantire il suo invio, come previsto dall'art. 12 del dm 2 novembre 2005 ("Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata" – G.U. 15 novembre 2005, n. 266). Il singolo file fattura (fattura o lotto di fatture) non può superare i 5 MB.

## Recapito semplificato

Se la fattura elettronica riguarda un consumatore finale, l'emittente potrà valorizzare solo il campo "**Codice Destinatario**" con un codice convenzionale e la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file in un'apposita area web riservata dell'Agenzia delle Entrate.

## Conservazione facilitata

Le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il Sistema di interscambio possono essere conservate elettronicamente utilizzando il servizio di conservazione elettronica, conforme a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Cad – *Dlgs 82/2005*), gratuitamente messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dopo aver aderito, anche tramite intermediari, all'accordo di servizio pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia.

## Software per la fatturazione elettronica

ACCA distribuisce FacTus, il software di fatturazione elettronica che risponde alla normativa in modo semplice, completo, professionale e soprattutto guidato in tutti i passi del procedimento:

- emissione della Fattura elettronica
- applicazione della Firma digitale (con lettura del certificato di firma su dispositivo utente)
- controllo di conformità
- invio
- archiviazione elettronica della fattura emessa

Di seguito proponiamo un video-corso per imparare ad utilizzare FacTus, il software per la fatturazione elettronica.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Aggiungi l'indirizzo e-mail [biblus-net@accasoftware.it](mailto:biblus-net@accasoftware.it) alla tua rubrica per ricevere regolarmente le newsletter.

Per visualizzare le newsletter precedenti, [consulta l'archivio on line](#).

Per pubblicare le notizie di BibLus-net sul tuo sito web, [clicca qui e avvia la composizione guidata](#)

Tutti i contenuti di BibLus-net sono di proprietà di ACCA software S.p.A. e possono essere riprodotti senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a condizione che sia chiaramente riportata la fonte: "BibLus-net - ACCA software - biblus.acca.it". ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso professionale delle informazioni pubblicate. [Leggi le condizioni d'uso](#).

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", l'Interessato può richiedere di non ricevere più in futuro ulteriori informazioni [cliccando qui](#)

